



O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 30/06/2018

INVIATA VIA PEC

Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Ministero delle Infrastrutture

e p.c.

Ministro delle Infrastrutture

OGGETTO: accesso agli atti Progetto e relazione CIPE Autostrade A24-A25 - mancata definizione - richiesta di riesame ex comma 7 Art.5 del D.lgs.33/2013

L'Associazione scrivente ha proposto accesso agli atti con nota dell'11/05/2018 (**Allegato 1**) presso Codesto Ministero al fine di poter prendere visione ed eventualmente estrarre copia di due documenti:

-proposta progettuale avanzata da Strada dei Parchi Spa per le autostrade A24 e A25, oggetto di diversi articoli di stampa;
-relazione del MIT al CIPE sulla proposta di cui al punto precedente, la cui esistenza è nota sempre attraverso articoli di stampa nazionale.

Nella lettera facevamo esplicito riferimento al D.lgs.33/2013, al Dlgs.195/2005 nonchè alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla corretta applicazione del D.lgs.33/2013, in cui si sottolinea l'importanza per gli uffici della pubblica amministrazione di fornire massima assistenza al cittadino che avanza istanza di accesso agli atti.

Trascorsi inutilmente i 30 gg previsti dalla legge e solo dopo alcune telefonate, è pervenuta il 18/06/2018 una sibillina nota dell'ufficio ministeriale competente che qui si allega (**Allegato 2**).

Con tale risposta, apparentemente negativa o almeno parzialmente negativa e comunque, in tal caso, dilatoria, gli uffici da un lato sostengono che **1) la richiesta sia in qualche modo "generica"**, cosa che è con ogni evidenza non vera, senza peraltro offrire alcun tipo di assistenza come invece previsto dalla Circolare sopra richiamata (in ogni caso inutile visto che gli atti erano ben individuati, tanto che ne avevano parlato estesamente giornali nazionali i cui articoli erano anche richiamati nella nostra nota), e dall'altro, in forma dubitativa, **2) si frapponengono problemi in ordine alla presenza di "potenziali vincoli di riservatezza"**. Viene da chiedersi come sia possibile esprimersi in questo modo se si sostiene appena prima che i documenti non sono stati individuati!

Sul **punto 1**) registriamo, purtroppo, un diffuso atteggiamento nella pubblica amministrazione di refrattarietà alla nuova normativa introdotta dal Legislatore con il cd FOIA. Nella nostra nota di accesso, come detto, avevamo puntualmente richiamato, per qualsiasi riferimento interpretativo utile al disbrigo della pratica, il testo della circolare 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica disponibile qui: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%20accesso-civico>

A pag.6 della circolare si può leggere *"Per questa ragione, conformemente al parere formulato dal Consiglio di Stato (parere del 18 febbraio 2016, punto 11.3), nella versione finale dell'art. 5, c. 3, non compare più l'obbligo per il richiedente di identificare "chiaramente" i dati o documenti che si vogliono ottenere. Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l'amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell'oggetto della domanda."*

Ribadito ad ogni buon fine che la nostra richiesta era assolutamente precisa, riferendosi ad un singolo procedimento e a specifica documentazione, il passaggio della circolare è volto a garantire che la pubblica

amministrazione non si nasconde dietro l'ovvia asimmetria che vede da un lato i funzionari conoscere i contenuti di un procedimento e il cittadino, che vuole perseguire la finalità prevista dal D.lgs.33/2013 della promozione, con quei documenti, del dibattito pubblico, non poter sempre conoscere quali atti ne sono entrati a far parte, non avendo quest'ultimo la cd "sfera di cristallo".

Sul **punto 2**) non capiamo a cosa ci si riferisca per "potenziali vincoli di riservatezza" visto che l'esclusione e i limiti dell'accesso agli atti sono esplicitamente elencati all'Art.5bis commi 1 e 2 del D.lgs.33/2013 che così recitano:

"1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguitamento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."

Ovviamente l'eventuale compressione dei diritti di conoscenza da parte della cittadinanza di interi documenti (o parti di essi) sulla base di una o più di una di tali motivazioni deve essere adeguatamente ed estesamente motivata dalla pubblica amministrazione e certamente non può essere fatta attraverso frasi sibilline che indicano casi che non sono neanche previsti dal Legislatore tra le possibili cause di diniego.

Infine non si comprende il riferimento finale nella nota al fatto che "non risultano ancora individuate soluzioni definitive". Di cosa? Noi chiediamo atti depositati presso il Vs Ministero che, immaginiamo, protocolli la posta in arrivo, siano esse proposte e/o valutazioni. Idem se escono documenti dal ministero. Pertanto sono atti del tutto formati e, quindi, accessibili.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'Art.5 comma 7 del D.lgs.33/2013, si richiede il riesame dell'istanza.

In ogni caso ci riserviamo ogni altra azione utile, sia presso la Magistratura penale che quella amministrativa, per tutelare i nostri diritti in materia.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Allegati:

- nota di richiesta di accesso agli della SOA Onlus;
- nota di risposta del Ministero delle Infrastrutture.

Cordiali saluti,

Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

